

**Convertito il d.l. 124 26 ottobre 2019**

## **PRINCIPALI NOVITA'**

### **Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione**

Ai contribuenti titolari di partita iva destinatari di provvedimento di cessazione della partita Iva o cancellazione dell'archivio Vies è negata la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti tributari e non.

### **Contrasto alle indebite compensazioni**

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la possibilità di compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, Irap per importi superiori a 5.000 euro annui può essere applicata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

Obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione. (anche soggetti non titolari di partita iva.

Sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento pari al 5% dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

I committenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da:

- **Prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente**
- **con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma

il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice (**NON PIU' IN CARICO AL COMMITTENTE**) con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

1. **i COMMITTENTI DEVONO** richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'opera o servizio
2. **l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici**, per consentire il riscontro dell'ammontare degli importi versati, **devono trasmettere al committente entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:**

a) copia delle deleghe;

b) **ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I LAVORATORI IMPIEGATI NEL MESE DIRETTAMENTE** nell'esecuzione delle opere con dettaglio:

- delle ore lavoro prestate da ogni dipendente;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta e riferita all'opera;
- le ritenute fiscali eseguite nei confronti del dipendente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente;

3. in caso di **inadempimento dell'obbligo di trasmissione/comunicazione**, il committente deve:

1. **SOSPENDERE** il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o comunque per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
2. **COMUNICARE** entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

4. gli obblighi **non trovano applicazione** se l'impresa appaltatrice o subappaltatrice comunicano al committente:
- di essere in attività da almeno 3 anni;
  - di essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  - di aver eseguito negli ultimi tre anni versamenti per un importo complessivo NON inferiore al 10% dei ricavi dichiarati;
  - - assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito SCADUTI riferiti a imposte sul reddito, Irap, ritenute fiscali e contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro

#### **Estensione del Reverse Charge ai fini Iva**

Estensione del reverse charge alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

#### **Estensione del ravvedimento operoso**

Estensione a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, di alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

## **Precompilata IVA**

Avvio dal 1° luglio 2020 della predisposizione da parte delle Entrate delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

## **Nuovi termini trasmissione esterometro**

La presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano (esterometro) NON sarà più mensile ma trimestrale . Pertanto la trasmissione telematica dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

## **Lotteria degli scontrini**

Slitta dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il cliente può segnalare il comportamento all'Agenzia delle Entrate tramite il sito internet.

Abrogata la sanzione prevista da 100 a 500 euro in caso di rifiuto.

## Credito d'imposta pagamenti elettronici

Istituito un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute dal 1 luglio 2020 a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a 400 mila euro.

Soppresse le Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

## fatture elettroniche

Dal 2020 i dati delle fatture elettroniche potranno essere usati dalle autorità in vari campi, quindi non solo ai fini dei controlli fiscali, ma anche per indagini di polizia economico-finanziaria.

Inoltre, i dati saranno conservati da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per otto anni: anche il termine di conservazione viene inasprito, se si tiene conto che i termini ordinari di prescrizione vanno dai 5 ai 7 anni.

Il Decreto Fiscale ha prorogato l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica per gli operatori sanitari tramite il Sistema di Interscambio anche per l'anno d'imposta 2020.

Per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso in cui l'importo dovuto non supera la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

## **Rc auto familiare**

Viene introdotta l'Rc auto familiare: tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare potranno beneficiare della fascia assicurativa più bassa posseduta in famiglia. Si tratta di un'estensione della legge Bersani, che consentirà di assicurare con la classe di merito più favorevole mezzi di trasporto anche diversi e anche in caso di rinnovo.

## **Art. 18 modifica al regime dell'uso del contante**

Si abbassa la soglia che limita le transazioni in denaro contante:

- da 3.000 a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 2.000 a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

## **Articolo 58 Versamento acconti**

**A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019)** i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'Ipef, Ires e Irap devono essere effettuati in due rate nella misura del 50% tenendo conto di quanto già eventualmente versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto.

## **Autoscuole – abrogata l'esenzione iva**

L'esenzione Iva non sarà più applicabile dal 1 gennaio 2020 solo per le patenti B e C1.

Inoltre il pagamento dell'Iva al 22% non sarà retroattivo come affermato invece dall'Agenzia delle entrate con la ris. N. 79/2019.

## **Agevolazioni fiscali acquisto veicolo elettrici e ibridi per disabili**

Viene estesa l'agevolazione fiscale per l'acquisto, da parte dei disabili, di veicoli elettrici e ibridi:

- Cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore benzina o ibrido;
- Cilindrata fino a 2800 c.c. se con motore diesel o ibrido;
- Potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico.